

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 24 FEBBRAIO 2012

N. 29



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 1

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Pag. 5396

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 4

Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.

Pag. 5397

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 5

Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011.

Pag. 5402

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 1

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifiche all’articolo 5
della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14*

1. Il comma 1 dell’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2011.”

2. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 Febbraio 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 4

Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.214 del 9/08/2008), il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987 e il Regolamento (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione;

VISTA la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all'art. 1, prevede l'adozione di regolamenti attuativi della legge;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2632 del 28.12.2009 di adozione del Regolamento n. 36/09 e s. m. e i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3005 del 28.12.2010 di adozione del Regolamento n. 22/10 che modifica il Reg. 36/09 e s. m. e i.

VISTA la Legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010;

VISTO il Regolamento Regionale 27 aprile 2011 n. 7 "aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e

cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3005 del 28.12.2010 di adozione del Regolamento n. 22/10 che modifica il Reg. 36/09 e s. m. e i.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 14 Febbraio 2012 di adozione del Regolamento n. 4/12 che modifica il Reg. 36/09 e s. m. e i.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Il comma 1 dell'art. 1 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito specificati:

- a) aiuti agli investimenti iniziali;
- b) aiuti alle Medie imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo);
- c) aiuti alle Grandi imprese in forma singola o nell'ambito di una compagine consortile composta da una grande impresa ed altre PMI per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo.

Art. 2

Il comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come segue:

Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003.

Art. 3

All'art. 4, dopo la lettera b) del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aggiunta la seguente lettera c:

c. aiuti in favore di grandi progetti di investimento qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08).

Art. 4

Il 1° comma dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:

Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI concessi ai sensi del Regolamento (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

Art. 5

Dopo il punto vi della lettera k) dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s. m. e i., sono aggiunti i seguenti punti:

vii. Parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema base ispirato alla storia, al cinema, all'ambiente, alla società.

viii. Recupero immobili di pregio:

- realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999¹ attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;
- consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999¹. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche.

ix. Teatri:

- Realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con carattere di continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.

Art. 6

Il 1° comma dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:

Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese ed alle medie imprese di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

¹ BURP n. 18 del 19/02/1999.

Art. 7

Il 7° comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000,00 di euro per le medie imprese.

Art. 8

All'art. 17 1° comma del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è aggiunta la lettera g) come di seguito:

g) Nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti balneari, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento. Inoltre, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 1 comma 18 della legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010 saranno ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi (data dell'ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 9

All'art. 22, dopo il comma 1 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s. m. e i., è inserito il seguente comma 1 bis:

In allegato all'istanza di accesso, i soggetti proponenti devono inviare la copia della documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse.

Per avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare si intende la richiesta di titolo abilitativo (D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e L. 122/01) riferito alle opere da realizzare, accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dell'attestazione

concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, di altri documenti previsti dalle norme vigenti.

Il mancato avvio di dette procedure determina la inammissibilità dell'istanza di accesso.

Art. 10

Al fine di consentire anche alle grandi imprese la realizzazione di investimenti nel settore turismo, dopo l'art. 28 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s.m. e i., è introdotto il seguente titolo IV:

TITOLO IV
(AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE PER
CONTRATTI DI PROGRAMMA TURISMO)

Articolo 29
(Oggetto e finalità)

1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l'attrattività dei territori e promovendo l'occupazione.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro.
3. Per Contratto di Programma Turismo si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali e immateriali finalizzato a migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture connesse (ai sensi dell'art 11, lettera k) del presente Regolamento).
4. I Contratti di Programma Turismo possono essere presentati da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grandi dimensioni non attiva e/o

costituenda, entro la data di sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale sociale sottoscritto dall'impresa di grandi dimensioni controllante deve essere versato.

5. I contratti di Programma Turismo possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria, nell'ambito di una compagine consortile costituita/costituenda.

6. Nel caso di compagine consortile costituita/costituenda, almeno i 2/3 delle imprese che propongono e realizzano investimenti, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, devono avere approvato almeno 2 bilanci.

7. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.

8. Il Consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento.

Articolo 30

(Tipologie di investimento ammissibile)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento. Solo per le PMI, i progetti di investimento possono prevedere anche gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'istanza di accesso presentata dalla grande impresa preveda anche investimenti di altre PMI, l'iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da altre piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori ad euro 500.000,00.

3. Per le sole PMI, sono ammissibili anche gli investimenti di cui al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento.

4. Per le grandi imprese non sono ammissibili le spese di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento.

5. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione di cui all'art. 22, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione delle data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Articolo 31

(Forma e intensità delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Per le grandi imprese, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 7, sono concesse nel limite del 30%.

3. Per le PMI, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del presente Regolamento.

4. Per le PMI, le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, sono concesse nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 32

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- a) accesso;
- b) presentazione del progetto definitivo;
- c) istruttoria della proposta;

- d) contrattualizzazione;
- e) gestione del contratto.

2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dell'istruttoria delle proposte si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui il programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento di presentazione dell'istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

4. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

- a) Approvazione della proposta di progetto: sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma turismo di cui alla successiva lettera b).
- b) Sottoscrizione del contratto di programma Turismo: entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma turismo, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma

turismo, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma di investimento.

5. Per la fase di gestione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 33

(Modifiche e variazioni)

1. Per le modifiche e le variazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 34

(Revoche)

1. Per le revoche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 11

(Rinvio al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 Febbraio 2012

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 5

Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall'art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/ 2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2322 del 28 novembre 2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 25 febbraio 2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 7 agosto 2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 14 febbraio 2012;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

(Modifiche all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall'art 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009)

1. Il 1° comma dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è modificato come di seguito:

“Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione”.

Articolo 2

(Modifiche al Titolo IX -Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione)

1. Il Titolo IX (Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione) è sostituito ed integrato come segue:

Articolo 73

(Oggetto e finalità)

1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale sul territorio.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevola-

zioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro.

3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese.

4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all'art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 15 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 2,5 milioni di euro.

Articolo 74

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Gli investimenti in "attivi materiali" ammissibili possono riguardare:

- a. la realizzazione di nuove unità produttive;
- b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.

3. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.

4. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.

5. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII.

Articolo 75

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dall'art. 2426 del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:
- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilate;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione

a fiere sono ammissibili le spese di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

5. Con riferimento agli investimenti per servizi per l'innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all'articolo 58 del presente Regolamento.

6. Con riferimento agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili le spese di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.

7. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla lettera b) del comma 2.

8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

9. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.

10. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al successivo articolo 78 comma 5. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Articolo 76

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.

4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all'articolo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per le imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 29.

6. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per l'innovazione delle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 57.

7. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 66.

Articolo 77

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- i. Fase di accesso: presentazione e verifica dell'istanza di accesso;
- ii. presentazione del progetto definitivo;
- iii. istruttoria del progetto definitivo;
- iv. concessione delle agevolazioni;
- v. attuazione del progetto industriale.

Art. 78

(Fase di accesso)

1. Il soggetto proponente trasmette l'istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche

del progetto industriale, il profilo dell'impresa che realizza il programma di investimento, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale. Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili che saranno adottati all'atto della concessione di cui al successivo articolo 81.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

Articolo 79

(Presentazione del progetto definitivo)

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all'articolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

- a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- b. al soggetto proponente;
- c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
- d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:

- a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti, secondo l'Allegato fornito dall'Amministrazione Regionale;
- b) relazione generale e "Attivi Materiali" nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente, secondo l'Allegato fornito dall'Amministrazione Regionale;
- c) certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia in originale ed in corso di validità;
- d) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;
- e) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici.

- Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- f) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
 - g) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
 - h) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui al punto precedente ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria;
 - i) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;
 - j) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
 - k) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
 - l) relazione di sostenibilità ambientale predisposta da professionista abilitato e iscritto all'albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, secondo

- l'Allegato fornito dall'Amministrazione Regionale;
- m) formulario relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti, secondo l'Allegato fornito dall'Amministrazione Regionale;
 - n) formulario relativo agli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove previsti, secondo l'Allegato fornito dall'Amministrazione Regionale;
 - o) copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
 - p) copia conforme del Libro Unico del Lavoro.

La documentazione deve essere fornita anche su supporto informatico.

Articolo 80

(Istruttoria del progetto definitivo)

1. La Regione effettua l'istruttoria del progetto definitivo, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
2. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a m/l termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
4. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

Articolo 81*(Concessione delle agevolazioni)*

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all'articolo precedente, la Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio competente ed il soggetto beneficiario sottoscrivono specifico Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

Articolo 82*(Modalità attuative del progetto industriale)*

1. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.

3. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

Articolo 83*(Modifiche e variazioni)*

1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

- a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Articolo 84*(Revoche)*

1. Il Disciplinare di cui all'articolo 81 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:


- a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006

- (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) risulti violata la “clausola sociale” ex art. 2 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - d) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti;
 - e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal Disciplinare;
 - f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 febbraio 2012

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**